

Tribunale Ordinario di Venezia

Sezione prima

in persona del sottoscritto magistrato:

dott. Daniela Bruni

5885/2022

Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.:

Richiesta da _____, rappresentato e difeso dall'avv. to _____

Nei confronti di

SPA, rappresentata e difesa dall'avv. TICOZZI MARCO
TICOZZI MARCO TCZMRC74C25L736S

SPA

sciogliendo la riserva,

parte ricorrente, premesso che al fine di ristrutturare l'immobile di proprietà sito in Mestre (VE) via _____, aveva acceso presso Banca _____ un rapporto di conto corrente ed aveva caricato sulla piattaforma _____ tutta la documentazione richiesta (tra cui contratti d'appalto con le imprese, i professionisti, computi metrici e attestazioni varie) come specificato dai fogli informativi del detto servizio, e contestuale apertura delle pratiche n. _____, ma che in data 28.06.2022 il team

_____ lo aveva informato, per mezzo di _____, della sospensione della procedura per esaurimento della possibilità di compensare prospetticamente i crediti richiesti in attesa di possibili modifiche normative, lamentava di trovarsi nell'impossibilità di erogare il secondo acconto del 30%, previsto dal contratto concluso con _____ per i lavori di ristrutturazione dell'immobile già avviati dal 29.03.2022, sicchè, in uno con i problemi di liquidità *ab origine* della società incaricata _____ i lavori dovevano essere sospesi ed il loro mancato completamento gli impediva, salvo nuovi interventi normativi, di beneficiare del superbonus 110% che era subordinato al loro completamento entro il 31.12.2022.

Pertanto chiedeva in via cautelare, ritenuto sussistente il diritto del ricorrente a concludere l'operazione di cessione del credito di imposta da Superbonus – Sismabonus e altri bonus edilizi a seguito di un legittimo affidamento sulle informazioni fornite da Banca _____ il 22.02.2022, che fosse disposto *inaudita altera parte* l'incarico al team _____ di verificare la documentazione al fine di perfezionare la cessione del credito suddetto con _____ alle condizioni proposte il 22.02.2022, senza alcuna condizione di risoluzione contrattuale posto che ogni ritardo è ad oggi imputabile solo alla Banca medesima", e comunque che fosse concesso ogni altro provvedimento d'urgenza, ritenuto più idoneo, secondo le circostanze, ad eliminare il pregiudizio subito"; in via subordinata chiedeva, all'esito del contraddittorio, che

fosse obbligata alla concessione di un prestito ponte senza oneri a carico del ricorrente al fine di poter riavviare i lavori quanto prima almeno per l'esecuzione dei lavori per beneficiare del sismabonus".

La Banca costituita chiedeva il rigetto del ricorso.

Dopo una prima udienza, il Giudice concedeva, come richiesto, termine per produzione di documenti e note e rinviava all'udienza del 3 novembre 2022 in cui si riservava.

Parte ricorrente afferma l'illegittimità della condotta della Banca sull'assunto che la stessa aveva "violato gli obblighi di una corretta e trasparente informazione inducendo lo scrivente a sottoscrivere contratti d'appalto e incarichi professionali (docc. 16-18) per una somma importante di circa euro 400.000,00 sulla convinzione che avrebbe potuto cedere il credito a _____".

L'assunto non è fondato sotto plurimi profili.

Anzitutto la sequenza temporale di cui sopra non emerge dalle allegazioni del ricorso da cui appare che la decisione o quantomeno l'intento di ristrutturare l'immobile di proprietà era un proposito già maturato nell'istante prima di avviare trattative con _____.

In secondo luogo non risultano violate le previsioni procedurali predisposte e pubblicizzate dall'Istituto bancario: l'iter è descritto sia nel ricorso sia nella difesa della resistente con modalità analoghe e non è contestato che la Banca proponeva agli interessati di operare secondo le indicazioni della piattaforma e di svolgere l'attività preparatoria consigliata ovvero caricare sulla piattaforma i documenti indicati.

Va sottolineato che il servizio offerto agli interessati era facoltativo (veniva espressamente ricordata la possibilità di avvalersi di altri intermediari abilitati es. commercialisti, CAF ecc.) e gratuito: era concepito come supporto nella raccolta, verifica e certificazione della documentazione e al rilascio del visto di conformità quando previsto.

Ed nel foglio informativo dimesso da entrambe le parti era espressamente precisato: "Per poter procedere con la richiesta della Cessione del Credito d'Imposta e dell'eventuale finanziamento "ponte" è necessario fornire della documentazione specifica, richiesta dalla legge, che verrà utilizzata da _____ per la valutazione delle richieste. La documentazione richiesta può variare in base alla tipologia di intervento, agli obiettivi del cliente (se interessato alla sola Cessione del Credito di imposta o al finanziamento ponte

unitamente alla Cessione del Credito di imposta) ed alla fase dell'intervento (inizio lavori, stato avanzamento lavori e fine lavori). La filiale è a disposizione per illustrare l'offerta e i documenti che devono essere forniti".

Anche l'apertura del conto corrente era un'operazione prodromica e necessaria alla Banca per supportare il processo di accesso al Superbonus: la resistente assume che tanto era richiesto da tutti gli intermediari finanziari, come varie informative presenti sui siti web di riferimento, e l'assunto non è stato contestato..

Ma soprattutto va posto in risalto che il foglio informativo n 597/003 (doc. 6) precisava: "L'operazione di cessione si perfeziona: [...] -nel caso in cui gli interventi non siano stati ancora eseguiti "subordinatamente al rilascio di Attestazione da parte del consulente di gradimento della Banca" e "sottoscrivendo un contratto di cessione del credito d'imposta sorto" (doc. 07). Inoltre aggiungeva: "né l'inserimento della richiesta di analisi documentale tramite apertura di un pratica nella piattaforma, né l'avvio della verifica documentale, né il ricevimento delle attestazioni da parte di [redacted] comportano, nemmeno in via implicita, la successiva accettazione dei crediti da parte di [redacted]".

Non è dunque ravvisabile una previsione legale o pattizia che stabilisca l'obbligo di Banca [redacted] di accettare necessariamente la cessione del credito fiscale.

La Banca riferisce che sul portale [redacted] furono pubblicati avvisi alla clientela sia in data 13.04.2022 sia il successivo 25.05.2022 ove si evidenziava: "l'elevato numero di richieste pervenute non permette l'inizio della verifica della documentazione caricata prima di 30 giorni", ed anche "né l'inserimento della richiesta di analisi documentale tramite apertura di un pratica nella piattaforma, né l'avvio della verifica documentale, né il ricevimento delle attestazioni da parte di [redacted] comportano, nemmeno in via implicita, la successiva accettazione dei crediti da parte di [redacted]" (doc. 03).

[redacted] ha provveduto al caricamento dei documenti richiesti tra il 6 e l'8.06.2022 cioè quattro mesi dopo la presa di contatto con la Banca. Inoltre il 06.07.2022 fu inserito l'avviso che a causa dell'elevato numero di richieste si era esaurita la possibilità di compensare tutti i crediti collegati alle richieste (doc. 03).

La resistente sottolinea che la ricezione di detto avviso da parte dell'istante è confermata dalla produzione del doc. 14 in allegato al ricorso e che il suddetto rischio era noto da tempo perché pubblicizzato sin dall'aprile 2022 dalla stampa nazionale (docc. 04-05-06) ove si rappresentava l'imminente esaurimento per gli istituti di credito, tra cui erano indicati espressamente Banca _____, della capacità di assorbire le richieste di cessione presentate a fronte del raggiungimento della massima capacità fiscale possibile.

Sono prive di mordente difensivo le obiezioni di parte resistente che da un lato minimizza l'adeguatezza di detti avvisi (osserva che quello del 13 aprile 2022 comunicava semplicemente il tempo di attesa di non meno di 30 giorni per elaborare la pratica mentre il successivo del 25 maggio 2022 informava di un rischio di non accettazione dei crediti lasciando il cliente nell'assoluta incertezza), ne sottolinea la tardività e la mancata comunicazione diretta al cliente che poteva averne contezza solo facendo accesso al Portale.

Non emerge il fondamento giuridico di un obbligo di comunicazione diretta per epoca precedente al caricamento posto che si trattava di semplici interessati ad un servizio gratuito e facoltativo della Banca e che il ricorrente aveva ricevuto le credenziali di accesso al Portale (doc. 2 e 3 ricorso). Non è poi opponibile alla Banca il tempo occorso al ricorrente per sottoscrivere l'ultimo contratto per la ristrutturazione (doc. 16) e comunque la data (25 maggio 2022) è anteriore di una decina di giorni a quando il ricorrente effettuò il caricamento.

Risulta dunque pacifico che la mancata conclusione del contratto di cessione non è frutto di comportamenti lesivi dell'affidamento del ricorrente anzi Banca _____ ha agito nel pieno rispetto dei servizi informativi e/o consulenziali offerti alla luce delle disposizioni contenute agli artt. 12, n.1 e 13, n. 1, lettera (d), pagine 14-15 (doc. 4).

Non ricorrono dunque gli estremi della responsabilità precontrattuale perché essa "può derivare, oltre che dalla rottura ingiustificata delle trattative, anche dalla violazione dell'obbligo di lealtà reciproca, il quale comporta un dovere di completezza informativa circa la reale intenzione di concludere il contratto, senza che alcun mutamento delle circostanze possa risultare idoneo a legittimare la reticenza o la maliziosa omissione

di informazioni rilevanti nel corso della prosecuzione delle trattative finalizzate alla stipulazione del negozio” (Cass. Sez. 2, Sentenza N. 6526 del 26/04/2012; Sez. 6-2, Ordinanza N. 34510 del 16/11/2021; ex multis: Cass, Sez. 3, Sentenza N. 7768 DEL 29/03/2007);

Da ultimo parte ricorrente ha affermato una responsabilità della Banca da contatto sociale.

Va ricordato che “per contatto sociale si intende il rapporto, privo di base contrattuale, che intercorre tra due soggetti, dei quali uno pone affidamento in un dovere di diligenza gravante in capo al secondo, in virtù delle sue specifiche competenze tecniche e professionali. Ne deriva che, il rapporto concretamente intervenuto tra i due soggetti, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, è un rapporto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell’art. 1173 cc, e nello specifico nella parte in cui il dettato normativo contempla “ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico”. Il contenuto di tale obbligo si sostanzia nell’espletamento dell’attività con un’adeguata diligenza al fine di evitare il verificarsi di pregiudizi in capo al soggetto con cui sia venuto in contatto. Pur in assenza di un vincolo contrattuale, il soggetto gravato da obblighi di protezione risponderà dei danni cagionati per negligenza secondo la disciplina prevista per la responsabilità da inadempimento, e non ex art.2043 cc. “.

La teorica ha ricevuto applicazione per lo più in ambito di responsabilità medica, ma da ultimo , anche in ambito bancario circa il tipo di responsabilità che si radica in capo all’istituto bancario a fronte del pagamento di assegno bancario nominativo, munito di clausola di non trasferibilità, effettuato a soggetto non legittimato.

Peraltro nel caso di specie parte ricorrente non si è dato pena di lumeggiare in che termini la responsabilità da contatto sociale dovrebbe essere valutata e intesa senza ricadere nell’ambito della responsabilità precontrattuale già sopra analizzata.

In ogni caso la questione è male impostata perché, anche se parte ricorrente aveva fatto affidamento sulla conclusione del contratto di cessione del credito con Banca , non per questo sussiste il *fumus* della pretesa a ricevere un prestito ponte senza oneri a carico del ricorrente da parte della Banca in quanto non risulta una trattativa diversa da quella sopra esaminata.

La circostanza che l’attuale legislazione, con il recente d.l. n. 176/2002 (cd Decreto Aiuti quater), abbia escluso la responsabilità per colpa lieve in caso di cessione non può comunque essere intesa come u “obbligo legale a contrarre” a carico degli operatori economici contattati da chi intende scontare il super bonus fiscale.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese che liquida in € 4.500,00 per competenze oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.

Si comunichi.

Venezia, 11/12/2022

Dott. Daniela Bruni